

Il sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (SIC)

Rapporto e informativa al pubblico sul sistema SIC 2021

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK



La presente pubblicazione è edita dalla Banca nazionale svizzera (BNS) in collaborazione con la società SIX Interbank Clearing SA (SIC SA).

La prima parte («Rapporto sul sistema SIC») contiene informazioni sul sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (sistema SIC)¹. In quanto infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica, al sistema SIC si applicano i principi CPIM-IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario (Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI)². La seconda parte («Informativa al pubblico sul sistema SIC») descrive l'applicazione nel sistema SIC dei PFMI pertinenti. Essa riporta inoltre un elenco delle informazioni sul sistema SIC disponibili pubblicamente.

Editrice

Banca nazionale svizzera (3° dipartimento)

Autori

Laura Felber, Raphael Reinke

Data di pubblicazione

Maggio 2022

Contatto

snbsic.ops@snb.ch

Lingue

Italiano, francese, tedesco e inglese

1 La prima parte della pubblicazione si basa sul rapporto *Das Zahlungssystem Swiss Interbank Clearing (SIC)* di Jürg Mägerle e Robert Oleschak (BNS, 2019) sostituendolo con informazioni aggiornate sul sistema SIC.

2 Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (dal 2014, Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, CPIM) e Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari, IOSCO (aprile 2012), *Principles for financial market infrastructures*, <https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf>.

Sommario

La presente pubblicazione descrive il sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (sistema SIC), tramite il quale le istituzioni finanziarie regolano in franchi svizzeri i pagamenti interbancari e una quota ingente dei pagamenti al dettaglio (pagamenti della clientela).

Il sistema SIC è un sistema di regolamento lordo in tempo reale per questi tipi di pagamento in franchi. I pagamenti sono regolati in modo definitivo e irrevocabile in moneta di banca centrale. Al sistema SIC partecipano principalmente banche, ma anche compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e altre istituzioni finanziarie. Esso costituisce una realizzazione congiunta della Banca nazionale e della piazza finanziaria svizzera ed è condotto operativamente da SIC SA su incarico della Banca nazionale. Nel sistema SIC la Banca nazionale agisce in qualità di gestore, mentre SIC SA assolve funzioni tecnico-operative. Il ruolo svolto dalla Banca nazionale ha come base giuridica il mandato conferitole dalla legge nell'ambito dei pagamenti senza contante. Anche la sorveglianza sul sistema SIC compete alla Banca nazionale.

Indice

Rapporto sul sistema SIC	5
1 Importanza	5
2 Lineamenti	6
3 Partecipazione	8
4 Governo societario e organizzazione	9
5 Quadro giuridico e regolamentare	10
6 Assetto tecnico	11
Informativa al pubblico sul sistema SIC	13
1 Principali novità nel 2021	14
2 Applicazione dei principi CPIM-IOSCO	15
3 Informazioni accessibili al pubblico	22

Rapporto sul sistema SIC

1 IMPORTANZA

Il sistema SIC è il sistema di pagamento della Svizzera, tramite il quale le istituzioni finanziarie regolano in franchi svizzeri i loro pagamenti interbancari e una parte considerevole dei pagamenti della propria clientela. Esso riveste un ruolo cruciale nel regolamento di pagamenti in moneta di banca centrale sia per il sistema finanziario, sia per l'economia in generale. Data la sua importanza per il buon funzionamento del sistema finanziario, la Banca nazionale qualifica il sistema SIC come infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica.

Nel 2021 il sistema SIC ha regolato in totale 893 milioni di pagamenti per un valore di 41 810 miliardi di franchi. Ciò corrisponde a una media giornaliera di 3,5 milioni di pagamenti per un valore di 163 miliardi di franchi. Nei giorni di punta sono stati regolati fino a 9,9 milioni di pagamenti per un valore di 247 miliardi di franchi (cfr. tabella 1 e figure 1-2). Questo significa che in media l'ammontare dei pagamenti regolati nel corso di una settimana è leggermente superiore al valore del prodotto interno lordo (PIL) annuo della Svizzera³.

Tabella 1


TRANSAZIONI NEL SISTEMA SIC – NUMERO E AMMONTARE

		2017	2018	2019	2020	2021
Numero di transazioni						
Totale	in migliaia	510 901	610 486	658 262	728 223	893 425
Media giornaliera	in migliaia	2 035	2 432	2 623	2 867	3 490
Massimo giornaliero	in migliaia	7 025	7 436	7 484	9 286	9 909
Ammontare						
Totale	in miliardi di franchi	43 397	39 121	39 664	45 266	41 810
Media giornaliera	in miliardi di franchi	173	156	158	178	163
Massimo giornaliero	in miliardi di franchi	227	249	240	276	247

Figura 1

TRANSAZIONI NEL SISTEMA SIC

Numero di transazioni (in migliaia)




Fonte: BNS.

Figura 2

TRANSAZIONI NEL SISTEMA SIC

Ammontare (in miliardi di franchi)



Fonte: BNS.

³ Nel 2020 il PIL della Svizzera è stato pari a 706 miliardi di franchi (Fonte: Ufficio federale di statistica).

2 LINEAMENTI

REGOLAMENTO LORDO IN TEMPO REALE

Il sistema SIC è un sistema di regolamento lordo in tempo reale (Real Time Gross Settlement System, RTGS) per pagamenti in franchi. Questi vengono regolati di continuo e singolarmente. Esso si differenzia pertanto dai sistemi di regolamento netto differito (Deferred Net Settlement Systems) che regolano unicamente i saldi netti di pagamenti in entrata e uscita a intervalli di tempo prestabiliti.

REGOLAMENTO IN MONETA DI BANCA CENTRALE

Nel sistema SIC il regolamento dei pagamenti avviene in moneta di banca centrale. Come mezzo di pagamento il sistema SIC utilizza gli averi a vista detenuti dai partecipanti al SIC sui propri conti giro presso la Banca nazionale. Tali averi a vista sono moneta di banca centrale. Essi valgono, al pari delle banconote, come mezzo di pagamento legale e attestano un credito nei confronti della Banca nazionale. Di conseguenza, gli averi a vista in conto giro non recano alcun rischio di credito o di controparte. Tecnicamente, un partecipante al SIC detiene un conto giro presso la Banca nazionale e un conto di regolamento nel sistema SIC. All'inizio della giornata di regolamento la Banca nazionale trasferisce gli averi in conto giro di ogni partecipante sul rispettivo conto di regolamento SIC; al termine della giornata essa determina, sulla base delle operazioni effettuate da ciascun partecipante, l'ammontare degli averi da ritrasferire dai conti di regolamento ai rispettivi conti giro presso la BNS.

DEFINITIVITÀ DEL REGOLAMENTO

Nel sistema SIC ciascun pagamento è regolato singolarmente, definitivamente e irrevocabilmente. Un ordine di pagamento vale come eseguito in modo definitivo e irrevocabile non appena è perfezionato l'addebito sul conto di regolamento⁴. Pertanto, il sistema SIC si differenzia da un sistema di clearing, nel quale i pagamenti sono compensati di continuo e singolarmente, ma non regolati in modo definitivo e irrevocabile.

REGOLAMENTO UNIFICATO

Il sistema SIC prevede un regime di regolamento unificato. Infatti esso regola in franchi sia i pagamenti

interbancari sia i pagamenti al dettaglio. I primi comprendono i pagamenti fra istituzioni finanziarie e quelli facenti capo a sistemi terzi⁵. I secondi sono attivati principalmente mediante strumenti di pagamento quali trasferimenti bancari e addebiti diretti. A differenza di quanto avviene per i pagamenti al dettaglio, nel caso dei pagamenti interbancari sia il beneficiario finale sia l'ordinante è un'istituzione finanziaria e il pagamento è effettuato in nome e per conto dell'istituzione stessa.

In termini di ammontare totale nel sistema SIC prevalgono i pagamenti interbancari, mentre in termini di numero di transazioni sono decisamente predominanti i pagamenti al dettaglio. I pagamenti interbancari sono detti anche «pagamenti di elevato importo» e i pagamenti della clientela o pagamenti al dettaglio prendono anche il nome di «pagamenti di importo ridotto», dato che l'importo medio per operazione dei primi supera di molte volte quello dei secondi. In effetti, se la quota dei pagamenti interbancari sul numero totale di transazioni è solo del 2% circa, quella sull'ammontare totale è pari all'88%. I pagamenti al dettaglio, per contro, rappresentano soltanto il 12% dell'ammontare complessivo, ma circa il 98% del numero di transazioni (cfr. tabella 2 e figure 3-4).

Negli ultimi anni l'incidenza dei pagamenti al dettaglio è costantemente cresciuta⁶. Poiché questi pagamenti sono di importo ridotto, tale tendenza ha fatto sì che nel sistema SIC sia progressivamente diminuito l'importo medio per transazione. Sia per i pagamenti interbancari che per i pagamenti al dettaglio gran parte delle operazioni presenta un importo relativamente modesto, mentre un numero ristretto di operazioni risulta di ammontare proporzionalmente molto elevato. Ciò appare dall'osservazione delle medie e delle mediane⁷. In entrambi i casi la media supera nettamente il valore mediano (cfr. tabella 2 e figure 5-6).

Il regolamento unificato dei pagamenti interbancari e dei pagamenti al dettaglio fin dalla entrata in funzione del sistema SIC, nel 1987, costituisce una particolarità svizzera. Nella maggior parte degli altri paesi i due tipi di pagamenti sono regolati in sistemi distinti e i sistemi RTGS sono di norma impiegati esclusivamente per il regolamento di pagamenti interbancari.

4 Ai sensi dei requisiti particolari prescritti per la definitività («finalità») nell'Ordinanza sulla Banca nazionale svizzera (art. 25a cpv. 1 OBN) un sistema di pagamento di rilevanza sistemica deve stabilire il momento in cui una transazione vale come eseguita in modo definitivo e irrevocabile.

5 Oltre alle istituzioni che effettuano pagamenti per conto proprio o su incarico della clientela, al sistema SIC partecipano anche operatori di sistemi terzi (ad esempio, sistemi per il regolamento titoli). Questi possono addebitare o accreditare direttamente i conti di regolamento SIC di altri partecipanti al SIC (cfr. capitolo 3).

6 L'aumento relativo del numero di pagamenti al dettaglio è essenzialmente dovuto al fatto che dal 2017 PostFinance ha gradualmente trasferito al sistema SIC le sue operazioni di pagamento con altre banche. Tale migrazione si è conclusa nel marzo 2021.

7 La mediana è il valore che occupa la posizione centrale nella distribuzione, sicché il 50% delle operazioni presenta un importo inferiore e il 50% un importo superiore al valore mediano.


TRANSAZIONI NEL SISTEMA SIC – PAGAMENTI INTERBANCARI E PAGAMENTI AL DETTAGLIO

		2017	2018	2019	2020	2021
Numero di transazioni						
Quota dei pagamenti interbancari	in %	3,2	2,6	2,4	2,5	1,9
Quota dei pagamenti al dettaglio	in %	96,8	97,4	97,6	97,5	98,1
Ammontare						
Quota dei pagamenti interbancari	in %	91,1	89,2	88,6	89,7	88,3
Quota dei pagamenti al dettaglio	in %	8,9	10,8	11,4	10,3	11,7
Importo medio unitario – totale	in franchi	84 941	64 081	60 256	62 160	46 797
Importo medio unitario – pagamenti interbancari	in franchi	2 398 998	2 228 087	2 203 077	2 232 365	2 146 081
Importo medio unitario – pagamenti al dettaglio	in franchi	7 813	7 104	7 068	6 539	5 590
Mediana – totale	in franchi	355	340	334	310	282
Mediana – pagamenti interbancari	in franchi	14 087	14 184	14 820	12 109	12 277
Mediana – pagamenti al dettaglio	in franchi	331	320	316	300	270

Figura 3

TRANSAZIONI NEL SISTEMA SIC

Quote dei pagamenti interbancari e dei pagamenti al dettaglio sul numero totale di transazioni




Fonte: BNS.

Figura 4

TRANSAZIONI NEL SISTEMA SIC

Quote dei pagamenti interbancari e dei pagamenti al dettaglio sull'ammontare totale delle transazioni




Fonte: BNS.

Figura 5

TRANSAZIONI NEL SISTEMA SIC

Mediana e media dei pagamenti interbancari (in franchi)




Fonte: BNS.

Figura 6

TRANSAZIONI NEL SISTEMA SIC

Mediana e media dei pagamenti al dettaglio (in franchi)



Fonte: BNS.

3 PARTECIPAZIONE

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA SIC

La modalità principale è la «partecipazione al SIC con conto giro». I partecipanti con tale forma di accesso detengono un conto di regolamento nel sistema SIC e un conto giro presso la Banca nazionale. Ciò consente loro di immettere nel sistema pagamenti per conto proprio e per conto di loro clienti. Questa modalità di partecipazione è utilizzata in particolare da banche, società di intermediazione mobiliare, imprese con autorizzazione fintech, assicurazioni e infrastrutture del mercato finanziario.


Un'altra possibilità di accesso è la «partecipazione al SIC senza conto giro». Essa è la modalità tipica di accesso per i sistemi terzi abilitati ad addebitare e accreditare i conti di regolamento di altri partecipanti al SIC. Tale forma speciale di accesso viene utilizzata soprattutto da prestatori di servizi in ambito interbancario.

Il sistema SIC ammette per principio soltanto una partecipazione diretta, ovvero senza l'interposizione di un altro partecipante al SIC⁸. In ciò il sistema SIC si distingue da molti altri sistemi RTGS, ai quali partecipano in modo diretto unicamente grandi banche che agiscono da interfaccia per altre istituzioni⁹.

Figura 7

PARTECIPANTI AL SIC

Numero di partecipanti per categoria di istituzione



Fonte: BNS.

⁸ A questo principio fa eccezione una centrale di giro riconosciuta dalla FINMA, la quale serve da interfaccia al sistema SIC per le banche aderenti.

⁹ Per una trattazione generale della partecipazione diretta e indiretta, cfr. Committee on Payment and Settlement Systems (1997), *Real-time Gross Settlement Systems*, p. 13 seg., www.bis.org/cpmi/publ/d22.htm.

¹⁰ A fine 2021 i 319 partecipanti al SIC erano titolari di complessivi 335 conti di regolamento SIC.

PARTECIPANTI AL SISTEMA SIC – BANCHE E ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE

Al sistema SIC partecipano prevalentemente banche, ma anche altre istituzioni finanziarie. Degli attuali 319 partecipanti (dato aggiornato a fine 2021) che effettuano pagamenti per conto proprio e su incarico della clientela, la maggior parte sono quindi banche¹⁰. Il resto è costituito da società di intermediazione mobiliare, imprese di trattamento del contante, imprese con autorizzazione fintech, assicurazioni e infrastrutture del mercato finanziario (cfr. figura 7). Taluni partecipanti hanno sede all'estero.

Inoltre, attualmente dispongono di un accesso al sistema SIC sei operatori di sistemi terzi (dato aggiornato a fine 2021). Il sistema SIC è ad esempio collegato con il sistema di regolamento titoli SECOM del depositario centrale SIX SIS SA, in quanto SIX SIS SA partecipa al sistema SIC come operatore di sistema terzo. Grazie a questo collegamento è possibile regolare contestualmente le obbligazioni di pagamento del contante e di consegna dei titoli originate dall'acquisto e dalla vendita di valori mobiliari. Il trasferimento dei titoli avviene nel SECOM, mentre SIX SIS SA in qualità di operatore di sistema terzo attiva il corrispondente pagamento a valere sul conto SIC dell'obbligato, cosicché il pagamento stesso è regolato simultaneamente nel sistema SIC.

REGOLAMENTO PAGAMENTO CONTRO PAGAMENTO DI OPERAZIONI IN CAMBI MEDIANTE IL SISTEMA SIC

Un'importante infrastruttura del mercato finanziario che partecipa al SIC è il sistema di pagamento Continuous Linked Settlement (CLS). Tramite i conti presso la CLS Bank i partecipanti al CLS possono regolare operazioni in cambi in una pluralità di valute. I partecipanti al CLS che sono al tempo stesso partecipanti al sistema SIC hanno così la possibilità, ad esempio nel caso di acquisto di valute, di alimentare direttamente i propri conti in franchi presso la CLS Bank tramite il sistema SIC, dove l'importo in franchi è scambiato contestualmente, secondo il principio pagamento contro pagamento, con la valuta estera negoziata.

4 GOVERNO SOCIETARIO E ORGANIZZAZIONE

REALIZZAZIONE CONGIUNTA

Il sistema SIC è una realizzazione congiunta della Banca nazionale e della piazza finanziaria svizzera. La sua conduzione operativa è affidata alla società SIC SA, su incarico della Banca nazionale. La collaborazione fra la Banca nazionale e SIC SA in materia di conduzione operativa, manutenzione e sviluppo ulteriore del sistema SIC è disciplinata contrattualmente (*cf. capitolo 5*). SIC SA è un'affiliata di SIX Group SA («SIX»), il cui capitale è a sua volta posseduto da numerose istituzioni finanziarie nazionali e internazionali¹¹. La Banca nazionale, unitamente a SIX e a rappresentanti di istituzioni finanziarie, siede nel consiglio di amministrazione di SIC SA¹².

IL SISTEMA SIC QUALE CONTRIBUTO AL MANDATO DELLA BANCA NAZIONALE

Alla Banca nazionale la legge assegna fra l'altro il mandato di agevolare e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento senza contante (art. 5 cpv. 2 lett. c LBN). La Banca nazionale assolve tale mandato fungendo da committente e gestore del sistema SIC. Essa opera secondo il principio che l'infrastruttura basilare nel circuito dei pagamenti deve soddisfare i più elevati requisiti di sicurezza, ma al tempo stesso rispondere alle specifiche esigenze delle banche sul piano dell'efficienza. In collaborazione con i partecipanti al SIC la Banca nazionale è impegnata a perfezionare costantemente il

sistema SIC affinché ne siano garantite la sicurezza e l'efficienza a lungo termine.

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE CONCERNENTI L'OPERATIVITÀ, LA MANUTENZIONE E LO SVILUPPO ULTERIORE DEL SISTEMA SIC

In veste di gestore, la Banca nazionale stabilisce tra l'altro i criteri di partecipazione (*cf. capitolo 3*). Cura inoltre la tenuta dei conti giro dei partecipanti, disciplina le modalità di regolamento, fissa gli orari di inizio e di fine dell'attività, determina lo svolgimento della giornata, mette a disposizione liquidità per il regolamento di pagamenti e assume la gestione delle crisi in caso di turbative o incidenti.

SIC SA, in quanto operatore, espleta compiti connessi con il funzionamento pratico del sistema e assicura la sorveglianza tecnica sulla sua attività quotidiana. Essa sviluppa e mantiene in efficienza il software, amministra le basi di dati, gestisce i centri di calcolo e si prende cura delle regole di condotta amministrative.

¹¹ Circa un terzo delle azioni di SIX Group SA è detenuto dalle grandi banche svizzere. Altre quote di capitale sono in possesso di banche d'affari, banche estere, banche cantonali, banche regionali e Raiffeisen, banche private e altri istituti bancari. Un'ulteriore quota è posseduta dalla stessa SIX Group SA e da sue consociate. L'azionariato di SIX Group SA è però ripartito in modo tale che nessuna categoria di investitore o di banca può disporre di una maggioranza assoluta. Una convenzione fra i soggetti azionisti assicura che l'assetto proprietario rimanga stabile nel lungo periodo. In effetti, le azioni sono limitatamente trasferibili e ogni modifica dell'azionariato richiede l'assenso del consiglio di amministrazione. Informazioni sulla composizione dell'azionariato, nonché sull'organizzazione, il consiglio di amministrazione e la direzione del gruppo sono disponibili sul sito internet di SIX Group SA (in [tedesco](#) e [inglese](#)).

¹² Il sito web di SIC SA (in [francese](#), [tedesco](#) e [inglese](#)) fornisce maggiori informazioni sulla società, anche riguardo al consiglio di amministrazione e alla direzione aziendale.

5 QUADRO GIURIDICO E REGOLAMENTARE

QUADRO GIURIDICO

Il ruolo della Banca nazionale quale committente e gestore del sistema SIC trova fondamento giuridico nel mandato assegnatole dalla legge di agevolare e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento senza contante (art. 5 cpv. 2 lett. c LBN). La Banca nazionale ha incaricato SIC SA della conduzione operativa del sistema SIC. I diritti e gli obblighi della Banca nazionale in quanto committente e gestore del sistema, e di SIC SA in quanto operatore sono regolati contrattualmente.

La Banca nazionale decide in merito all'accesso al sistema SIC. I criteri di ammissione sono definiti nella [Nota sull'accesso al sistema SIC e ai conti giro](#). Per principio i partecipanti devono fornire un contributo sostanziale all'assolvimento del mandato legale della Banca nazionale, senza recare rischi rilevanti. Nella predetta nota sono altresì descritte le modalità di partecipazione, la procedura per le domande di ammissione e le circostanze che giustificano una sospensione o esclusione dal sistema SIC.

La partecipazione al sistema SIC si basa giuridicamente sui contratti stipulati fra le varie parti. Tali contratti sono integrati da un insieme di regole tecniche, fra cui in particolare il manuale SIC (in francese, tedesco e inglese) e varie direttive (p. es. circolari e Implementation Guidelines)¹³. Sono inoltre applicabili le [Condizioni generali della BNS](#). I singoli contratti stipulati fra i partecipanti al SIC, la Banca nazionale e SIC SA sottostanno al diritto svizzero.

QUADRO REGOLAMENTARE

Il sistema SIC è sottoposto alla sorveglianza della Banca nazionale. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 3 della Legge sull'infrastruttura del mercato finanziario (LInFi) esso non è soggetto all'autorizzazione e alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e soggiace quindi ai requisiti di cui agli artt. 22-34 dell'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN). Tali requisiti si fondano sui [Principles for Financial Market Infrastructures \(PFMI\)](#) per le infrastrutture di rilevanza sistemica. Secondo la tabella 1 PFMI, colonna 1 (pag. 14), 18 dei 24 principi enunciati si applicano ai sistemi di

pagamento. Fra i requisiti prescritti vi è la pubblicazione regolare delle informazioni importanti.

In relazione al sistema SIC la Banca nazionale svolge un ruolo duplice. Da un lato, essa dà in incarico la conduzione operativa del sistema e ne assume la funzione di gestore. Dall'altro, esercita la sorveglianza sul sistema stesso. Questo duplice mandato trova riflesso all'interno della Banca nazionale nella divisione dei compiti fra il 2° e il 3° dipartimento. I ruoli di committente e di gestore del sistema fanno capo al 3° dipartimento, mentre quello di responsabile della sorveglianza compete al 2° dipartimento.

La sorveglianza sul sistema SIC è parte del mandato legale della Banca nazionale di promuovere la stabilità finanziaria. Ai sensi della Legge sulla Banca nazionale (art. 5 cpv. 2 lett. e, nonché artt. 19-21 LBN) è compito della Banca nazionale sorvegliare le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento di cui all'art. 22 LInFi. L'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN) disciplina i particolari della sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica.

¹³ Le regole tecniche sono rese disponibili ai partecipanti sull'extranet di SIC SA.

6 ASSETTO TECNICO

ORARI DI ESERCIZIO

Nei giorni infrasettimanali il sistema SIC tratta pagamenti pressoché 24 ore su 24. Esso è chiuso soltanto durante mezz'ora circa a partire dalle ore 18.15, per terminare le registrazioni contabili relative al giorno di valuta appena concluso e avviare il giorno di valuta successivo. Nel fine settimana è previsto un periodo di chiusura più lungo, che va da sabato a mezzogiorno (ore 12.00) a domenica sera (ore 18.00). Questo periodo serve principalmente da finestra di manutenzione, nella quale è possibile in particolare eseguire lavori sull'infrastruttura tecnica.

Il sistema SIC ha settimanalmente cinque giorni di valuta. Ciascun giorno di valuta da «martedì» a «venerdì» inizia alle ore 18.40 circa del giorno civile precedente e termina alle ore 18.15 circa del giorno in questione. Il giorno di valuta «lunedì» inizia il venerdì alle ore 18.40 circa e termina il lunedì alle ore 18.15 circa. Esso include dunque la succitata finestra di manutenzione che va da sabato a mezzogiorno a domenica sera. La figura 11 rappresenta un segmento di settimana operativa nel sistema SIC con la scansione temporale dei giorni di valuta infrasettimanali.

SVOLGIMENTO DI UN GIORNO DI VALUTA


Al principio del giorno di valuta, nel quadro del trattamento di inizio giornata (TIG) gli averi a vista dei

partecipanti al SIC sono trasferiti dai conti giro presso la BNS sui rispettivi conti di regolamento SIC, dopodiché il sistema è pronto per il regolamento dei pagamenti dei partecipanti. Tutti i pagamenti immessi entro le ore 17.00 e provvisti di copertura sono regolati ancora nello stesso giorno di valuta.

Verso il termine del giorno di valuta hanno luogo 3 clearing stop (CS), che consentono un'ordinata conclusione della giornata per i diversi tipi di pagamento (cfr. figura 8). Fino al clearing stop 1 alle ore 17.00 possono essere inoltrati pagamenti di tutti i tipi; in seguito e fino al clearing stop 2 alle ore 18.00 sono ammessi solo pagamenti interbancari. Nella finestra temporale compresa fra i clearing stop 1 e 2 i partecipanti al SIC possono procurarsi liquidità sul mercato monetario presso altri operatori finanziari, al fine di saldare pagamenti ancora in sospeso. Fra le ore 18.00 e 18.15 (cioè fra i clearing stop 2 e 3) i partecipanti hanno inoltre la possibilità di ottenere liquidità presso la Banca nazionale mediante operazioni pronti contro termine a tasso speciale (schema di rifinanziamento straordinario) per poter regolare i restanti pagamenti non liquidati¹⁴. Immediatamente dopo il clearing stop 3 alle ore 18.15 circa ha termine il giorno di valuta ed è avviato il trattamento di fine giornata (TFG). Gli averi dei partecipanti sui conti di regolamento SIC sono trasferiti sui rispettivi conti giro presso la Banca nazionale.

Figura 8

SEGMENTO DI SETTIMANA OPERATIVA NEL SISTEMA SIC



¹⁴ Ogni giorno lavorativo bancario le controparti sono invitate a provvedersi di liquidità nel quadro dello schema di rifinanziamento straordinario. La sessione d'asta dura 15 minuti a partire dal clearing stop 2 (ore 18.00).

Le liquidità ottenute attingendo allo schema di rifinanziamento straordinario devono essere rimborsate il successivo giorno lavorativo bancario (overnight) maggiorate dei relativi interessi. Accanto a tale schema, allo scopo di facilitare il flusso dei pagamenti, durante la giornata SIC la Banca nazionale mette a disposizione dei partecipanti liquidità non gravata da interessi ottenibile mediante operazioni pronti contro termine (schema infragiornaliero). I partecipanti possono notificare il proprio fabbisogno di liquidità infragiornaliera fra le ore 7.30 e 17.55 del giorno civile precedente. Essi hanno poi ancora la possibilità di ottenere liquidità infragiornaliera addizionale fra le ore 7.30 e 16.45 dell'effettivo giorno di valuta. L'importo ricevuto deve essere rimborsato alla Banca nazionale entro la fine del medesimo giorno di valuta e non influisce perciò sulla consistenza giornaliera degli averi in conto giro. In caso di mora la Banca nazionale addebita un interesse penalizzante.

ALGORITMO DI REGOLAMENTO

Nel sistema SIC i pagamenti sono in linea di principio regolati secondo l'ordine cronologico di arrivo. Tuttavia un apposito algoritmo, mediante l'assegnazione di priorità e una lista di attesa, contribuisce a evitare blocchi dei pagamenti e a ridurre il fabbisogno di liquidità.

Ogni nuovo ordine di pagamento affluisce in un primo tempo nella lista di attesa. Se sul conto di regolamento SIC dell'ordinante vi è sufficiente copertura esso vi rimane solo pochi secondi ed è quindi immediatamente regolato. Nel caso di copertura insufficiente permane nella lista di attesa fintanto che sul conto non vi sono i fondi necessari. I partecipanti al SIC possono influenzare la sequenza dei propri pagamenti assegnando loro un livello di priorità.

Nella lista di attesa per ciascun conto di regolamento SIC viene in primo luogo determinato il prossimo pagamento da regolare con priorità. Qualora nella lista di attesa relativa a un partecipante siano presenti più pagamenti con identica priorità viene prescelto quello inoltrato per

primo. Tale pagamento è regolato a condizione che il partecipante disponga di una copertura sufficiente¹⁵.

Fino al clearing stop 1 (ore 17.00) i pagamenti che si trovano nella lista di attesa possono essere annullati in ogni momento dall'ordinante senza consenso del beneficiario. I pagamenti restanti in lista di attesa al termine del giorno di regolamento per mancanza di copertura vengono automaticamente cancellati e devono essere inoltrati ex novo dall'ordinante. In questo caso il beneficiario designato del pagamento non regolato ha il diritto di addebitare all'ordinante una penalità.

PROCEDURE E NORME DI COMUNICAZIONE

Come via di accesso standard i partecipanti al sistema SIC possono scegliere fra il canale proprietario «Messaging Gateway» oppure SWIFT¹⁶. A seconda del tipo di accesso, le istruzioni di pagamento sono trasmesse sulla rete chiusa Finance IPNet (Messaging Gateway) oppure sulla rete a diffusione internazionale SWIFTNet. La norma per i messaggi di pagamento nel sistema SIC è ISO 20022 (versione 2009).

Inoltre tramite un portale web i partecipanti al SIC possono attivare determinate funzioni, per esempio per consultare i saldi sul conto di regolamento SIC o per modificare il livello di priorità assegnato a un pagamento nella lista di attesa.

¹⁵ Qualora, nel caso di diversi conti di regolamento SIC, vi siano più liste di attesa, la sequenza dei regolamenti è determinata in funzione dell'ora di immissione del pagamento. Per ragioni di efficienza il sistema SIC cerca di regolare non soltanto il pagamento che si trova da più lungo tempo nella lista di attesa, bensì anche i pagamenti che lo seguono nell'ordine. Quando tutti i pagamenti nella lista di attesa sono stati regolati, oppure se non sussiste una copertura sufficiente, viene selezionata e portata in regolamento la lista di attesa con il pagamento inoltrato per primo.

¹⁶ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Informativa al pubblico sul sistema SIC¹⁷

Per il sistema SIC, in quanto infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica, valgono i principi CPIM-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)¹⁸. La presente informativa al pubblico, unitamente alla prima parte della pubblicazione – «Rapporto sul sistema SIC» – fornisce elementi conoscitivi sul sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (SIC) in conformità dei requisiti dell'Ordinanza sulla Banca nazionale e dei predetti PFMI. Con la presente pubblicazione la Banca nazionale (3° dipartimento) ottempera ai requisiti di cui al principio 23 dei PFMI e all'art. 23a cpv. 2 OBN.

La struttura dell'informativa al pubblico si allinea alle prescrizioni CPIM-IOSCO¹⁹. Pertanto, il capitolo 1 riporta i principali cambiamenti intervenuti nel sistema SIC nell'anno in esame 2021; il capitolo 2 descrive, per ciascuno dei principi CPIM-IOSCO di rilevanza per il sistema SIC, in che modo questo è applicato nel sistema stesso; il capitolo 3 fornisce infine un elenco delle informazioni disponibili pubblicamente riguardo al sistema SIC. Taluni contenuti della prima parte della presente pubblicazione («Rapporto sul sistema SIC») sono ripresi oppure precisati più in dettaglio ove ciò è opportuno ai fini dell'informativa al pubblico.

Istituzioni responsabili per l'infrastruttura del mercato finanziario (IMF): Banca nazionale svizzera (3° dipartimento) e SIX Interbank Clearing SA

Giurisdizione in cui opera l'IMF: Svizzera

Autorità cui compete la regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell'IMF: sorveglianza esercitata dalla Banca nazionale svizzera (2° dipartimento) ai sensi della Legge sull'infrastruttura del mercato finanziario (LInFi), della Legge sulla Banca nazionale (LBN) e dell'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN)

Istituzione responsabile per l'informativa al pubblico: Banca nazionale svizzera (3° dipartimento)

Data di pubblicazione della presente informativa al pubblico: maggio 2022

L'informativa al pubblico è parte della pubblicazione «Il sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (SIC)» disponibile sul sito:

https://snbwebsite/it/i/about/paytrans/id/paytrans_swiss_interbank_clearing

Indirizzo di contatto per ulteriori informazioni:

Banca nazionale svizzera (3° dipartimento): snbsic.ops@snb.ch,

SIX Interbank Clearing SA: operations@six-group.com

¹⁷ La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.

¹⁸ Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (dal 2014, Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, CPIM) e Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari, IOSCO (aprile 2012), *Principles for financial market infrastructures*, <https://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf>.

¹⁹ Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (dal 2014, Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato, CPIM) e Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari, IOSCO (dicembre 2012), *Principles for financial market infrastructures: Disclosure framework and Assessment methodology* <https://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf>.

1 PRINCIPALI NOVITÀ NEL 2021

L'ultima informativa è stata pubblicata il 24 febbraio 2021. Per il 2021 sono da segnalare i seguenti importanti sviluppi.

PROGETTO SIC5

Nel 2021 la Banca nazionale e SIC SA hanno proseguito il progetto SIC5, avviato nel 2020 per l'ulteriore sviluppo del sistema SIC. SIC5 consente fra l'altro il regolamento degli «instant payment», ossia pagamenti al dettaglio senza contante che sono trattati 24 ore su 24 e del cui importo i beneficiari finali possono disporre nel giro di pochi secondi. La nuova piattaforma SIC5 dovrebbe entrare in funzione presumibilmente a fine 2023. Il progetto è portato avanti con il forte coinvolgimento dei partecipanti al SIC. In veste di committente e gestore del sistema SIC, la Banca nazionale ha deciso nel marzo 2021, dopo consultazione dei partecipanti, di rendere obbligatoria l'accettazione degli «instant payment». Tale obbligo si applica a tutti i partecipanti al SIC attivi nell'ambito dei pagamenti al dettaglio e sarà introdotto da metà 2024 inizialmente per le maggiori istituzioni finanziarie.

SECURE SWISS FINANCE NETWORK

Nel 2021 la Banca nazionale e SIX hanno continuato il progetto iniziato nel 2019 per creare un sistema di reti sicuro per la piazza finanziaria svizzera (Secure Swiss Finance Network, SSFN). La rete di comunicazione SSFN è entrata in funzione nel novembre 2021 negli ambienti di prova del sistema SIC. Nel corso del 2022 si deciderà in merito alla sua connessione all'ambiente reale, la quale aprirebbe la via al graduale passaggio dall'attuale collegamento con il sistema SIC alla rete SSFN.

SICUREZZA ENDPOINT PER RIDURRE IL RISCHIO DI FRODE

Il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (CPIM) ha pubblicato nel 2018 una strategia per ridurre i rischi di frode nei sistemi di pagamento interbancari in relazione alla sicurezza endpoint. Nell'ambito del circuito dei pagamenti, con questo termine si intende la protezione da accessi terzi non autorizzati di tutti i dispositivi, applicazioni e sistemi che servono all'inoltro di istruzioni di pagamento. Sulla base di questa strategia, la Banca nazionale ha definito alcune misure. Fra le più importanti, un elenco di requisiti che dovrebbe

essere reso noto ai partecipanti al SIC nel corso del 2022. Le specifiche operative e tecniche ivi contenute mirano a rafforzare la protezione degli endpoint in relazione alle istruzioni di pagamento. I nuovi requisiti, che vanno a integrare quelli esistenti, comportano un'estensione degli obblighi di informazione dei partecipanti nei confronti della Banca nazionale.

INTEGRAZIONE NEL SISTEMA SIC DELLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO DI POSTFINANCE

Nel 2017 PostFinance SA ha iniziato a trasferire nel sistema SIC le proprie operazioni di pagamento bilaterali con altre istituzioni finanziarie. La migrazione si è conclusa nel marzo del 2021. L'aumento relativo del numero di pagamenti al dettaglio nel sistema SIC dal 2017 è essenzialmente dovuto a questa integrazione (*cf. tabella 2*).

MODIFICA DEL MODELLO DI PREZZO

L'aumento del volume delle transazioni negli ultimi anni, riconducibile primariamente all'integrazione nel sistema SIC delle operazioni di pagamento di PostFinance, ha permesso di abbassare i prezzi. I prezzi per proprie operazioni al dettaglio sono stati fissati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 secondo un profilo che ora è decrescente per ciascuna ulteriore fascia di volume. Pertanto, il costo unitario per transazione non diminuisce solo fino alla seconda fascia di volume, ma continua a scendere fino alla decima e ultima fascia. Le fasce di volume si riferiscono al numero di transazioni eseguite e sono da intendersi per mese e partecipante. I prezzi per le vie di accesso e l'adesione di nuovi partecipanti sono stati per contro aumentati.

REVISIONE DEI MANUALI SIC

I prontuari finora in uso per i sistemi SIC ed euroSIC, ossia il manuale svizzero sul regolamento lordo in tempo reale nonché la raccolta di regole relative al circuito dei pagamenti in Svizzera per il sistema SIC e il sistema euroSIC sono stati aggiornati e, dal 1° luglio 2021, riuniti in un unico nuovo manuale per ogni sistema di pagamento: il manuale SIC e il manuale euroSIC (disponibili in francese, tedesco e inglese).

2 APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CPIM-IOSCO

Secondo le disposizioni del documento *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI, tabella 1, pag. 14), ai sistemi di pagamento si applicano 18 dei complessivi 24 principi CPIM-IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario. In Svizzera i PFMI sono attuati nei requisiti posti dalla Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), dall'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) e dall'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN). Dato che conformemente all'art. 4 cpv. 3 LInFi il sistema SIC non è soggetto all'autorizzazione e alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), per tale sistema si applicano i requisiti di cui agli artt. 22-34 OBN. A seconda del principio, compete

alla Banca nazionale e/o alla società SIC SA assicurare l'osservanza dei relativi requisiti.

Qui di seguito è descritto il modo in cui ciascuno dei 18 principi CPIM-IOSCO²⁰ pertinenti è applicato nel sistema SIC.

Principio 1: «Base giuridica»

Un'infrastruttura del mercato finanziario (IMF) dovrebbe avere una base giuridica ben fondata, chiara, trasparente e legalmente efficace per ogni aspetto sostanziale della sua attività in tutte le giurisdizioni rilevanti.

La partecipazione al sistema SIC si basa su contratti bilaterali fra il partecipante al SIC e la Banca nazionale, da un lato, e fra il partecipante al SIC e SIC SA dall'altro. Tali contratti sono integrati da un insieme di regole tecniche, fra cui in particolare il manuale SIC (in francese, tedesco e inglese). Sono inoltre applicabili le Condizioni generali della BNS, pubblicate sul [sito web della Banca nazionale \(Direttive e regolamenti\)](#).

Questi documenti regolano le relazioni fra la Banca nazionale, SIC SA e i partecipanti al sistema SIC specificandone i diritti e gli obblighi rispettivi. L'impianto contrattuale SIC, ossia i singoli contratti stipulati fra i partecipanti al sistema SIC, la Banca nazionale e SIC SA, sottostà al diritto svizzero. Il foro competente è Zurigo, Svizzera.

In base all'art. 4 cpv. 3 LInFi, il sistema SIC non è soggetto all'autorizzazione e alla vigilanza della FINMA, ma soggiace ai requisiti degli artt. 22-34 OBN, che attuano in Svizzera i principi per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica.

²⁰ I principi per le infrastrutture del mercato finanziario (PFMI) sono stati resi disponibili da CPIM-IOSCO in inglese e francese. Per questa pubblicazione sono tradotti in italiano.

Principio 2: «Governo societario»

Un'IMF dovrebbe avere un assetto di governo societario chiaro e trasparente atto a promuovere la sicurezza e l'efficienza dell'IMF stessa, nonché a sostenere la stabilità del sistema finanziario in generale, altre finalità di interesse pubblico rilevanti e gli obiettivi delle parti interessate.

Principio 3: «Quadro per la gestione integrata dei rischi»

Un'IMF dovrebbe disporre di un solido sistema di gestione dei rischi che le consenta di controllare in modo integrato i rischi giuridici, di credito, di liquidità, operativi e di altro genere.

Principio 4: «Rischio di credito»

Un'IMF dovrebbe misurare, monitorare e gestire efficacemente la propria esposizione creditizia verso i partecipanti, nonché le esposizioni originate dai suoi processi di pagamento, compensazione e regolamento. Essa dovrebbe disporre in permanenza di risorse finanziarie sufficienti a coprire interamente, a un elevato livello di confidenza, la propria esposizione creditizia verso ciascun partecipante [...].

La conduzione operativa del sistema SIC è affidata a SIC SA. SIC SA è un'affiliata al 100% di SIX Group SA, una società anonima non quotata appartenente a numerose istituzioni finanziarie. Il capitale di SIX Group SA si ripartisce su un'ampia base di soggetti azionisti, e ciò esclude una maggioranza assoluta di singole categorie di banche. Ogni modifica dell'azionariato richiede l'approvazione del consiglio di amministrazione di SIX Group SA. Il sito web di SIX Group SA (in [tedesco](#) e [inglese](#)) fornisce ulteriori informazioni sull'organizzazione, l'azionariato, il consiglio di amministrazione e la direzione del gruppo societario.

L'incarico di prestare servizi per il sistema SIC è fissato contrattualmente fra la Banca nazionale e SIC SA. La Banca nazionale siede inoltre nel consiglio di amministrazione di SIC SA. A livello di gruppo essa intrattiene altresì regolari contatti con SIX Group SA. La divisione dei ruoli fra la Banca nazionale e SIC SA è descritta nel [capitolo 4](#) della prima parte della presente pubblicazione. Ulteriori informazioni concernenti il consiglio di amministrazione, la direzione e il rapporto di gestione figurano sul sito web di SIC SA (in [francese](#), [tedesco](#) e [inglese](#)).

SIC SA dispone di un sistema integrato di gestione dei rischi, in merito al quale riferisce regolarmente alla Banca nazionale (ai sensi dell'art. 36 OBN). La direzione di SIC SA verifica e aggiorna con periodicità annuale la propria gestione dei rischi. Questa è approvata dal consiglio di amministrazione di SIC SA.

In quanto incaricata della conduzione operativa SIC SA non incorre in alcun rischio diretto di credito (a prescindere da perdite di guadagno) in caso di inadempienza di un partecipante. La Banca nazionale concede crediti nel quadro dello schema infragiornaliero e dello schema di rifinanziamento straordinario unicamente contro l'apprestamento di garanzie (*cfr. principio 5*).

Oltre al rischio di credito dell'infrastruttura del mercato finanziario di cui al principio 4, in relazione ai sistemi di pagamento vi è, da un lato, il rischio di credito fra i partecipanti e, dall'altro, il rischio di inadempienza dell'istituzione di regolamento in caso di partecipazione indiretta. Nel sistema SIC non sussistono rischi di credito fra i partecipanti, dato che tutti i pagamenti sono eseguiti singolarmente, in modo definitivo e irrevocabile. Il sistema SIC riduce il rischio di credito nei confronti delle istituzioni di regolamento, limitando al minimo la partecipazione indiretta e permettendo l'accesso diretto a un ampio numero di partecipanti²¹.

²¹ Il sistema SIC ammette per principio solo una partecipazione diretta, ossia senza l'interposizione di un altro partecipante al SIC. Costituisce un'eccezione la partecipazione per il tramite di una centrale di giro riconosciuta dalla FINMA che funge da interfaccia al sistema SIC per le banche aderenti.

Principio 5: «Garanzie»

Un'IMF che richiede garanzie per gestire l'esposizione creditizia propria o dei suoi partecipanti dovrebbe accettare solo garanzie con un basso rischio di credito, di liquidità e di mercato. Essa dovrebbe altresì fissare e applicare scarti di garanzia e limiti di concentrazione adeguatamente prudenti.

Principio 7: «Rischio di liquidità»

Un'IMF dovrebbe misurare, monitorare e gestire efficacemente il proprio rischio di liquidità. Essa dovrebbe detenere in permanenza risorse liquide sufficienti in tutte le valute rilevanti per effettuare il regolamento nello stesso giorno e, ove appropriato, il regolamento infragiornaliero e plurigiornaliero di obbligazioni di pagamento, a un elevato livello di confidenza in un'ampia gamma di potenziali scenari critici. Questi dovrebbero contemplare anche, ma non soltanto, l'inadempienza del partecipante e di sue consociate che genererebbe la massima obbligazione aggregata di pagamento per l'IMF in condizioni di mercato estreme ma plausibili.

Tramite la piattaforma di negoziazione di SIX Repo SA, la Banca nazionale offre ai partecipanti al sistema SIC la possibilità di accedere allo schema infragiornaliero e allo schema di rifinanziamento straordinario. La Banca nazionale accorda tali linee di credito unicamente contro garanzie liquide e di elevata qualità. Le relative procedure e le garanzie ammesse sono specificate nelle Direttive della Banca nazionale svizzera sugli strumenti di politica monetaria e nelle corrispondenti note. Queste sono pubblicate sul [sito web della Banca nazionale \(Direttive e regolamenti\)](#).

Il sistema SIC tratta un pagamento unicamente se sussiste la copertura richiesta. Qualora tale condizione non sia soddisfatta il sistema SIC pone il pagamento in una lista di attesa finché non è disponibile una copertura sufficiente. Pertanto, SIC SA non incorre in alcun rischio di liquidità conseguente al regolamento nel sistema SIC.

Oltre al rischio di liquidità dell'infrastruttura del mercato finanziario di cui al principio 7, per i sistemi di pagamento vi è anche il rischio che un partecipante al sistema non disponga di sufficiente liquidità e non sia in grado di adempiere in tempo debito i suoi obblighi finanziari (bensì eventualmente con ritardo). Nel sistema SIC diverse misure contribuiscono a ridurre quanto più possibile i rischi di liquidità dei partecipanti e il pericolo di un blocco del sistema.

In primo luogo, i partecipanti possono ricorrere a diverse fonti di liquidità che consentono di rispondere in modo rapido e flessibile a cambiamenti nella loro situazione di tesoreria. Mediante lo schema infragiornaliero la Banca nazionale mette a disposizione dei partecipanti al SIC liquidità non gravata da interessi, che deve essere rimborsata entro la fine dello stesso giorno di valuta. Mediante lo schema di rifinanziamento straordinario la Banca nazionale concede ai partecipanti al SIC fondi overnight per il superamento di temporanee carenze di liquidità. Entrambe le linee di credito sono accordate a fronte di garanzie (operazioni pronti contro termine).

In secondo luogo, il sistema SIC favorisce l'impiego efficiente e la gestione attiva della liquidità disponibile. I partecipanti possono consultare in qualsiasi momento il saldo del conto, i pagamenti in entrata e in uscita, nonché quelli sulla lista di attesa; inoltre, possono gestire quest'ultima e destinare liquidità a determinati pagamenti.

Inoltre, il fabbisogno di liquidità a livello di sistema è ridotto grazie al frazionamento degli ordini e all'algoritmo impiegato per gestire la sequenza delle operazioni. La regolamentazione del sistema SIC richiede ai partecipanti di suddividere, ogniqualvolta possibile, i pagamenti di importo superiore a 100 milioni di franchi in singole tranche di ammontare inferiore, con

Principio 8: «Definitività del regolamento»

Un'IMF dovrebbe fornire un regolamento definitivo chiaro e certo non oltre la fine del giorno di valuta. Ove sia necessario o preferibile, un'IMF dovrebbe fornire un regolamento definitivo infragiornaliero o in tempo reale.

Principio 9: «Regolamento monetario»

Un'IMF dovrebbe, ove sia possibile e praticabile, effettuare i propri regolamenti monetari in moneta di banca centrale. Qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale, un'IMF dovrebbe ridurre al minimo e controllare strettamente i rischi di credito e di liquidità derivanti dall'impiego di moneta di banca commerciale.

Principio 12: «Pagamento contro pagamento»

Se un'IMF regola transazioni che comportano il regolamento di due obbligazioni collegate (ad esempio, operazioni su titoli o in valuta estera) essa dovrebbe eliminare il rischio di capitale subordinando il regolamento definitivo di un'obbligazione al regolamento definitivo dell'altra.

l'obiettivo di evitare blocchi nella lista di attesa. L'algoritmo di regolamento nel sistema SIC prevede una procedura per la risoluzione dei blocchi a livello di sistema, accertando l'esistenza di eventuali obbligazioni di pagamento incrociate fra le banche: se i pagamenti dovuti da una delle parti sono in cima alla lista di attesa, in presenza di copertura sufficiente i pagamenti sono compensati su base bilaterale.

Il sistema SIC è un sistema di regolamento lordo in tempo reale (Real Time Gross Settlement System, RTGS). Ciò significa che, sempreché sussista una sufficiente copertura, gli ordini di pagamento sono eseguiti in tempo reale, singolarmente, in modo irrevocabile e definitivo in moneta di banca centrale a valere sui conti di regolamento SIC dei partecipanti.

Nel sistema SIC i pagamenti sono regolati esclusivamente per mezzo degli averi detenuti sui conti giro presso la Banca nazionale, vale a dire in moneta di banca centrale attraverso i conti di regolamento SIC.

Secondo il documento sui PFMI ([tabella 1, pag. 14](#)) questo principio è applicabile ai sistemi di pagamento. In Svizzera esso è attuato nell'art. 25b OBN. Destinatario della disposizione è tuttavia SIX SIS SA (in qualità di operatore del sistema di regolamento titoli SECOM), e non il sistema SIC.

Principio 13: «Regole e procedure sull'inadempienza di partecipanti»

Un'IMF dovrebbe avere regole e procedure efficaci e chiaramente definite per gestire l'inadempienza di un partecipante. Queste regole e procedure dovrebbero essere concepite in modo da assicurare che l'IMF possa agire tempestivamente per limitare perdite e tensioni di liquidità e continuare ad adempiere le proprie obbligazioni.

Principio 15: «Rischio generale di impresa»

Un'IMF dovrebbe identificare, monitorare e gestire il suo rischio generale di impresa e detenere attivi liquidi netti finanziati da capitale proprio atti a coprire potenziali perdite generali di esercizio, in modo che essa possa assicurare la continuità delle sue operazioni e dei suoi servizi se tali perdite si materializzano. Inoltre, gli attivi liquidi netti dovrebbero essere in ogni tempo sufficienti ad assicurare la ripresa dell'attività o l'ordinata liquidazione di operazioni e servizi di importanza critica.

Principio 16: «Rischi di custodia e di investimento»

Un'IMF dovrebbe proteggere i propri attivi e quelli dei suoi partecipanti e ridurre al minimo il rischio di perdite su tali attivi e di ritardo nell'accesso a essi. Gli investimenti di un'IMF dovrebbero consistere in strumenti con rischi minimi di credito, di mercato e di liquidità.

SIC SA e la Banca nazionale hanno definito procedure che regolano le modalità di azione nel caso di inadempienza di uno o più partecipanti al sistema SIC. La Banca nazionale decide in merito all'accesso al sistema SIC, nonché all'esclusione e sospensione di un partecipante. Essa può con effetto immediato negare tale accesso (esclusione) oppure revocarlo temporaneamente (sospensione) nelle circostanze seguenti: se il partecipante non soddisfa più i criteri di ammissione; se nei confronti del partecipante sono state adottate misure legali in materia di insolvenza; se il partecipante contravviene in modo rilevante alle disposizioni contrattuali o alla connessa regolamentazione; se si manifesta un caso che, a giudizio della Banca nazionale, comporta un rischio particolare per il sistema SIC.

SIC SA ha identificato i propri rischi di gestione in un piano di stabilizzazione («recovery plan»). In esso sono definiti i procedimenti e gli indicatori chiave. Questi ultimi sono monitorati costantemente, e le misure predefinite possono all'occorrenza essere avviate tempestivamente.

SIC SA dispone di sufficienti mezzi finanziari per assicurare la propria continuità operativa ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OBN per un periodo di almeno sei mesi. Nel piano di stabilizzazione sono descritte le misure adottabili nel caso in cui si rendessero necessari ulteriori mezzi. Tali misure possono essere attuate in tempi brevi.

Gli attivi nel sistema SIC sono costituiti esclusivamente da averi dei partecipanti al SIC sui rispettivi conti giro presso la Banca nazionale e rappresentano pertanto moneta di banca centrale. Di conseguenza, per i partecipanti il rischio di perdita sui loro attivi nel sistema SIC è ridotto al minimo.

Riguardo al rischio per il sistema SIC risultante dagli attivi propri occorre distinguere fra la Banca nazionale in quanto committente e SIC SA in quanto operatore del sistema. Gli investimenti di SIC SA si compongono prevalentemente di mezzi liquidi, crediti a breve verso i partecipanti al SIC e immobilizzazioni immateriali.

Principio 17: «Rischio operativo»

Un'IMF dovrebbe identificare le fonti plausibili di rischio operativo, sia interne che esterne, e attenuarne l'impatto mediante l'impiego di sistemi, politiche, procedure e controlli appropriati. I sistemi dovrebbero essere concepiti in modo da garantire un elevato grado di sicurezza e di affidabilità operativa e possedere una capacità adeguata e scalabile. La gestione della continuità operativa dovrebbe mirare a permettere una pronta ripresa delle operazioni e l'adempimento delle obbligazioni dell'IMF, anche nell'evenienza di un'avaria estesa o grave.

Una disfunzione operativa o persino un arresto temporaneo del sistema SIC pregiudicherebbero sensibilmente il flusso dei pagamenti senza contante in franchi. SIC SA e la Banca nazionale hanno definito una varietà di procedure e strumenti per potere al più presto riprendere e continuare la normale operatività in questi casi. A tale riguardo è fatta una distinzione fra le turbative concernenti singoli partecipanti al SIC e quelle che interessano l'intero sistema SIC.

Il sistema SIC dispone di una procedura di salvaguardia e recupero («backup and recovery process») a più stadi, nonché di una strategia basata su un doppio centro di calcolo («two data center strategy») che assicura la continuità del servizio in presenza di una pluralità di scenari. La seconda istanza del sistema SIC presso il centro di calcolo ausiliario è attivabile in ogni momento («hot standby»). Oppure – se ad esempio non è possibile alcun collegamento online – può essere avviato un trattamento in batch (miniSIC). L'attivazione del centro di calcolo ausiliario e il trattamento in batch sono oggetto di esercitazioni annuali; quella per il trattamento in batch è condotta assieme ai partecipanti di importanza critica e ai partecipanti collegati tramite Finance IPNet (Messaging Gateway, *cfr. principio 22*)²². SIC SA verifica la funzionalità dei processi tecnici almeno una volta all'anno. La BNS, quale gestore del sistema SIC, è regolarmente informata sull'esito dei test.

Inoltre, in qualità di gestore del SIC, nel caso di un arresto del sistema SIC la Banca nazionale assume la gestione delle crisi per la piazza finanziaria svizzera nel quadro dell'organizzazione interbancaria di allarme e crisi (Interbanken Alarm- und Krisenorganisation, IAKO) e definisce gli strumenti idonei a questo fine. Nella IAKO sono presenti, oltre alla Banca nazionale e alla FINMA, i partecipanti al SIC di importanza critica per il sistema e quelli rappresentati nel consiglio di amministrazione di SIC SA. Il funzionamento della IAKO è sottoposto regolarmente a esercitazioni.

In aggiunta alle procedure di salvaguardia e recupero a livello di sistema, nel caso di turbativa o disfunzione concernente singoli partecipanti al sistema SIC sussiste la possibilità di immettere e ricevere transazioni mediante supporti di backup. Inoltre, in quanto gestore del sistema la Banca nazionale ha la facoltà di intervenire direttamente nel sistema SIC su incarico del partecipante («acting on behalf»). In generale, durante l'orario di esercizio il sistema SIC e i suoi collegamenti con i partecipanti sono sorvegliati attivamente sul piano sia tecnico che operativo.

²² Secondo il manuale SIC sono considerati partecipanti al SIC di importanza critica per il sistema le istituzioni finanziarie e i centri di calcolo terzi o i prestatori di servizi la cui quota sul turnover annuo del SIC nei tre anni precedenti (escludendo la BNS) è uguale o superiore al 5%.

Principio 18: «Criteri di accesso e partecipazione»

Un'IMF dovrebbe avere criteri di partecipazione oggettivi, basati sul rischio e resi noti pubblicamente, i quali permettano un accesso non discriminatorio e aperto.

Principio 19: «Meccanismi di partecipazione a più livelli»

Un'IMF dovrebbe identificare, monitorare e gestire i rischi sostanziali che le derivano da meccanismi di partecipazione a più livelli.

Principio 21: «Efficienza ed efficacia»

Un'IMF dovrebbe essere efficiente ed efficace nel soddisfare le esigenze dei suoi partecipanti e del mercato cui presta i propri servizi.

Principio 22: «Procedure e norme di comunicazione»

Un'IMF dovrebbe impiegare procedure e norme di comunicazione accettate internazionalmente, o come minimo adeguarsi a esse, al fine di agevolare operazioni di pagamento, compensazione, regolamento e registrazione efficienti.

La Banca nazionale stabilisce le condizioni di partecipazione per l'accesso ai propri conti giro e al sistema SIC. Tali condizioni sono descritte in dettaglio nella Nota sull'accesso al sistema SIC e ai conti giro e nelle Condizioni generali della BNS. Entrambi i documenti sono pubblicati sul [sito web della Banca nazionale \(Condizioni generali\)](#).

La partecipazione al sistema SIC deve essere diretta, ossia senza l'interposizione di un altro partecipante. L'unica eccezione ammessa è la partecipazione al sistema SIC per il tramite di una centrale di giro riconosciuta dalla FINMA che funga da interfaccia al sistema SIC per le banche aderenti. Sia la centrale di giro sia i partecipanti a essa collegati dispongono di un'autorizzazione bancaria e sottostanno pertanto alla vigilanza della FINMA.

Il sistema SIC gestito dalla Banca nazionale è un elemento centrale della piazza finanziaria svizzera. Nel consiglio di amministrazione di SIC SA siedono la Banca nazionale, SIX e rappresentanti di altre istituzioni finanziarie. Il coinvolgimento dei partecipanti e della Banca nazionale assicura che siano garantite e costantemente migliorate l'efficienza e l'efficacia del sistema. Altri organi collegiali del mercato finanziario (come lo Swiss Payments Council, il Payments Committee Switzerland o il Project and IT-Process Steering Committee) contribuiscono con la loro attività a fare in modo che siano tenuti in considerazione i bisogni del mercato.

Come via di accesso standard i partecipanti possono scegliere fra il canale proprietario «Messaging Gateway» e SWIFT. A seconda dell'accesso, i messaggi sono trasmessi sulla rete chiusa Finance IPNet (Messaging Gateway) oppure sulla rete a diffusione internazionale SWIFTNet. La norma per i messaggi di pagamento è ISO 20022 (versione 2009).

Per la consultazione dei conti di regolamento è a disposizione un portale web. Come vie di accesso di emergenza possono essere utilizzati supporti di dati e il servizio file transfer di SIX.

A tutela dell'integrità dei messaggi in entrata e uscita nel sistema SIC è impiegato il software di sicurezza SASS (SIX Advanced Security Server). Si tratta di una soluzione svizzera elaborata ad uso del sistema SIC per gli elementi crittografici che consentono di cifrare e autenticare i messaggi. Tale soluzione, in funzione dall'aprile 2017, è conforme ai più elevati requisiti in materia di trasmissione inalterabile e sicura di messaggi fra i partecipanti al sistema SIC e il sistema SIC stesso. Per i partecipanti SWIFTNet, per la trasmissione fino

Principio 23: «Comunicazione di regole, procedure basilari e dati di mercato»

Un'IMF dovrebbe disporre di regole e procedure chiare ed esaurienti e fornire sufficienti informazioni che consentano ai partecipanti di avere una nozione precisa dei rischi, delle commissioni e di altri costi sostanziali connessi con la loro partecipazione all'IMF. Tutte le regole e procedure rilevanti applicabili dovrebbero essere rese note pubblicamente.

all'interfaccia presso SIC SA, sono applicati i requisiti di sicurezza di SWIFT.

Il sito web di SIC SA (in [francese](#), [tedesco](#) e [inglese](#)) e il manuale SIC accessibile ai partecipanti SIC forniscono ulteriori informazioni sulle interfacce e sui dispositivi di sicurezza interbancari impiegati nel sistema SIC.

Le condizioni di partecipazione per i conti giro della Banca nazionale e il sistema SIC sono descritte nella Nota sull'accesso al sistema SIC e ai conti giro, pubblicata sul [sito web della Banca nazionale \(Circuito dei pagamenti, funzioni operative\)](#).

Tutti i partecipanti al sistema SIC possono accedere all'intera documentazione SIC sull'Extranet di SIC SA. Il documento principale a disposizione dei partecipanti al SIC è il manuale SIC.

I dati sul numero e sull'ammontare delle transazioni nel sistema SIC sono pubblicati in forma costantemente aggiornata nel portale di dati della Banca nazionale (in [francese](#), [tedesco](#) e [inglese](#)). I prezzi delle transazioni regolate nel sistema SIC figurano sul sito web di SIC SA (in [francese](#), [tedesco](#) e [inglese](#)).

3 INFORMAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Qui di seguito sono elencate le principali informazioni sul sistema SIC accessibili al pubblico.

- Sezione sul sistema SIC nel portale di dati della BNS (in [francese](#), [tedesco](#) e [inglese](#))
- [Nota sull'accesso al sistema SIC e ai conti giro](#)
- [Nota sullo schema di rifinanziamento straordinario \(pronti contro termine a tasso speciale\)](#)
- [Nota sullo schema infragiornaliero](#)
- Pagina sul sistema SIC sul sito web di SIX (in [francese](#), [tedesco](#) e [inglese](#))
- [Pagina sul sistema SIC sul sito della BNS](#)